



Città di Vigevano

*Regolamento generale per la
disciplina del commercio su
aree pubbliche*

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI:

- Art. 1: Ambito di applicazione
- Art. 2: Fonti normative
- Art. 3: Commissione consultiva
- Art. 4: Definizioni
- Art. 5: Compiti degli uffici comunali
- Art. 6: Individuazione delle aree
- Art. 7: Tipologie, localizzazione e periodo di svolgimento
- Art. 8: Autorizzazione in forma itinerante
- Art. 9: Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 10: Migliorie
- Art. 11: Uso del posteggio in occasione di mercati e fiere
- Art. 12: Sospensione e revoca
- Art. 13: Revoca e decadenza del posteggio
- Art. 14: Circolazione nelle aree mercatali e fieristiche
- Art. 15: Tassa per le occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 16: Manifestazioni temporanee o occasionali
- Art. 17: Concessioni temporanee
- Art. 18: Pubblicità dei prezzi
- Art. 19: Tipologie dei mercati e delle fiere
- Art. 20: Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere
- Art. 21: Normative igienico sanitaria per il commercio e la somministrazione di prodotti appartenenti ai settore alimentare
- Art. 22: Sanzioni
- Art. 23: Abrogazioni
- Art. 24: Norme di rinvio

ALLEGATO A:

Regolamento e organizzazione dei mercati settimanali e rionali

- Art. 1: Giorni di svolgimento e orari dei mercati
- Art. 2: Orario di accesso e sgombero
- Art. 3: Mercato straordinario
- Art. 4: Obbligo di presenza al mercato
- Art. 5: Dimensioni dei posteggi e sistemazione dei banchi di vendita
- Art. 6: Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (spunta)
- Art. 7: Obblighi amministrativi degli operatori
- Art. 8: Condotta dei venditori
- Art. 9: Imprenditori agricoli

ALLEGATO SUB A:

- Elenco e dimensioni posteggi del mercato del mercoledì
- Elenco e dimensioni posteggi del mercato del sabato
- Planimetria del mercato settimanale del mercoledì
- Planimetria del mercato settimanale del sabato

- Planimetria del mercato del martedì e venerdì della frazione Piccolini
- Planimetria del mercato giornaliero di Via Rocca Vecchia

ALLEGATO B:

Regolamento e organizzazione delle fiere

- Art. 1: Fiere cittadine
Art. 2: Area di svolgimento delle fiere cittadine
Art. 3: Operatori ammessi alle fiere
Art. 4: Generi trattati nelle fiere
Art. 5: Generi diversi ammessi nelle fiere
Art. 6: Fiere – Domande di concessione di posteggio
Art. 7: Fiere – Modalità di assegnazione dei posteggi
Art. 8: Fiere – Operazioni di assegnazione dei posteggi
Art. 9: Fiere – Orario di ingresso
Art. 10: Fiere – Orario di apertura
Art. 11: Fiere – Modalità dell'occupazione

ALLEGATO SUB B:

- Elenco e dimensioni posteggi delle fiere
- Planimetria delle fiere

ALLEGATO C:

Arearie divieto e limitazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

- Art. 1: Autorizzazione in forma itinerante

ALLEGATO D:

Regolamento ed organizzazione delle sagre

- Art. 1: Localizzazione delle sagre
Art. 2: Dimensioni delle sagre

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, viste le normative vigenti in campo nazionale e regionale, stabilisce i criteri, le modalità di svolgimento ed individua le aree adibite al commercio su aree pubbliche determinandone le modalità di concessione ed uso nell'ambito del territorio del Comune di Vigevano.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione comunale di cui all'art. 19 Legge Regione Lombardia n.6/2010, ha validità per un tempo indeterminato e potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione ad eccezione delle modifiche ai dati numerici e toponomastici contenuti negli allegati ***A e SUB A – B e SUB B, C e D*** per i quali, sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 3, il Sindaco potrà procedere alle variazioni con apposita Ordinanza debitamente motivata.
3. Il Sindaco con apposita ordinanza, determina i provvedimenti atti a disciplinare lo svolgimento dei mercati per quelle prescrizioni che non trovano nel presente regolamento la loro definizione.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

Il commercio su area pubblica è disciplinato dal titolo X del D. Lgs. del 31-03-1998 n. 114 e dalla Legge Regione Lombardia del 02/02/2010 n° 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inoltre fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato e regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, di tributi locali, di viabilità, di polizia locale, in quanto applicabili.

ART. 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

Il Sindaco nomina la commissione consultiva per il commercio in aree pubbliche, ai sensi dell'art. 19 Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6;

La Commissione è composta :

- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- da complessivi due rappresentanti indicati dalle associazioni dei consumatori e dagli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 281/1998, maggiormente rappresentative a livello locale;
- da complessivi tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello locale;
- due funzionari del Comune di Vigevano nominati dal Sindaco;
- assiste alle sedute, senza diritto di voto, un impiegato comunale con funzioni di segretario.

La rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti su scala provinciale.

Possono essere nominati, con la stessa procedura, anche membri supplenti che intervengono in sostituzione dei titolari in caso di impedimento di questi ultimi.

La Commissione dura in carica tre anni.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il componente che non partecipa, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive decade e viene sostituito nell'incarico con il supplente.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

L'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni componente effettivo almeno 5 gg. prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere le indicazioni della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche ove queste si trovino depositate.

La commissione è competente ad esprimere parere non vincolante sulle seguenti materie:

- a) Programmazione dell'attività;
- b) Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- c) Istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) Predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- e) Criteri per la definizione dei canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico dei mercati e fiere;
- f) Regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) Orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h) Spostamento delle date di effettuazioni di mercati e fiere.

La Commissione potrà essere sentita in caso di manifestazioni di particolare rilevanza che coinvolgano il commercio su aree pubbliche.

ART. 4 **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento di intendono:

- Per commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
- Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza- o quello in cui ha sede legale la società di persone- per gli operatori itineranti.
- Per presenze in un mercato/fiere: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- Per presenze effettive in un mercato/fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato nella fiera.
- Per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione , per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

ART. 5 **COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che si avvale, per le rispettive competenze, dello Sportello Unico Attività Produttive e del Settore Polizia Locale.

ART. 6 **INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

Il commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
- su aree date in concessione temporanea.

1. AREE MERCATALI

Sono individuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 6/2010 le aree indicate nell'art. 7.

Il numero dei posteggi riservato agli agricoltori che effettuano la vendita dei loro prodotti (imprenditori agricoli), sono anch'essi indicati nel già citato allegato A.

Non sono considerate modificazioni del Regolamento, il trasferimento dei posteggi nonché la variazione del numero degli stessi e della superficie della rete mercatale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE

Sono individuate per l'esercizio di tali attività le aree utilizzate per fiere e fiere specializzate indicate nell'allegato B.

In tale allegato vi sono contenute: la denominazione, l'ubicazione, la tipologia, la cadenza temporale.

Il numero dei posteggi, la loro superficie e l'ampiezza complessiva sono indicati nell'allegato SUB. B.

3. ZONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Le aree in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di viabilità, igienico sanitarie o per altri motivi di pubblico interesse sono elencate nell'allegato C.

4. VARIAZIONI

Le variazioni e le dislocazioni della superficie dei singoli posteggi nonché la variazione temporanea della localizzazione delle aree mercatali e delle zone in cui sono previsti divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte dall'organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono modificazioni di quanto previsto negli allegati A , B e C .

ART. 7 TIPOLOGIE, LOCALIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO

MERCATI:

Mercato settimanale di Piazza Calzolaio d'Italia nelle giornate di mercoledì e sabato (V.le Manzoni e Piazza Calzolaio d'Italia).

Mercato della frazione Piccolini nelle giornate di martedì e venerdì (Piazza Martiri di Nassirya).

Mercato giornaliero di Via Rocca Vecchia da lunedì a sabato.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010, è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli "a campione" al fine di accertare la conformità ai requisiti richiesti per legge di quanto dichiarato dall'interessato.

In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla Legge 6/2010, l'Ufficio, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.

La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. n. 6/2010.

ART. 9 **AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE**

1. I posteggi verranno concessi secondo la normativa vigente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione su posteggi mercatali di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

Nella domanda, l'interessato dichiara e indica:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010
 - c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione nello stesso mercato
 - e) il settore o i settori merceologici di vendita e l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande
4. Nella formulazione della graduatoria, il Comune si attiene, nell'ordine, alle seguenti priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 della L.R. 6/2010
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese
 - d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese.
 5. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, entro i successivi 15 giorni il Comune si pronuncia e l'esito è pubblicato nel medesimo giorno.
 6. I posteggi verranno concessi secondo la normativa vigente contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al punto 4, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

ART. 10 MIGLIORIE

Preliminariamente all'avvio della procedura di cui all'art. 23 della L.R. 6/2010, i soggetti già concessionari, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare.

Tale modifica comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

La procedura sarà avviata mediante avviso pubblico.

L'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la miglioria provata dal richiedente;
- b) a parità di punteggio di cui al punto precedente si valuterà l' anzianità di registro delle imprese: data di iscrizione;
- c) a parità di punteggi di cui ai punti precedenti si valuterà l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: data di inizio attività.

La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo:

il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare.

Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso del comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari .

La medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori.

ART. 11 USO DEL POSTEGGIO IN OCCASIONE DI MERCATI E FIERE

L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

1. Il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale;
2. Le coperture non devono sporgere oltre 80 cm. rispetto al perimetro del posteggio e, comunque, consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritraendo quelle parti di tende e coperture che fuoriescano rispetto all'area del posteggio;
3. L'utilizzo delle tende laterali è concesso solo agli operatori del settore alimentare;
4. I banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati, come da planimetria;
5. L'esposizione della merce, non può superare lo spazio in concessione;
6. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale;
7. Al fine di evitare pericoli per l'utenza, le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati agli avventori;
8. E' vietato infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. Nei mercati è vietato l'utilizzo di dispositivi a fiamma, sia per riscaldamento sia per cucina, salvo la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata da tecnico abilitato

- attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
10. E' vietato danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
11. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti al servizio raccolta prima dello sgombero dell'area; il posteggio deve essere lasciato pulito da qualsiasi rifiuto; a tal fine l'operatore dovrà dotarsi di sacchi per la raccolta differenziata da depositare nei container messi a disposizione da ASM. L'operatore dovrà curare che, durante lo svolgimento dell'attività, non vi sia dispersione dal suo banco di sacchetti, carta o altri rifiuti;
12. E' vietato usare strumenti di misura non adeguati;
13. L'operatore dovrà sempre collocare il mezzo di trasporto della merce all'interno dello stallone o fuori dell'area del mercato, qualora il veicolo superasse le dimensioni dello stallone. Ogni operatore dovrà comunicare al personale del Comando di Polizia Locale il numero di targa del veicolo e presentare fotocopia del libretto di circolazione. La disposizione dei mezzi dovrà essere ordinata in un'unica direzione, secondo le disposizioni degli addetti del Comando di Polizia Locale.

ART. 12 SOSPENSIONE E REVOCA

I casi di sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 27 della Legge regionale 6/2010.

ART. 13 REVOCA E DECADENZA DEL POSTEGGIO

Fermo restando l'applicazione degli obblighi derivanti dalla Legge, il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività.
- b) Mancato utilizzo del posteggio, come previsto nell'allegato A.
- c) Mancato pagamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, dovuta nei termini stabiliti dal presente regolamento.

ART. 14 CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione commerciale, nei corridoi e nei viali interni, è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e dei bambini.

All'interno ed in prossimità del mercato e della fiera, non è ammessa la presenza di artisti di strada e di mendicanti. E' inoltre vietato recare pericolo o intralcio alla libera circolazione degli avventori.

Previa comunicazione agli uffici competenti ed ottenuto, se necessario, il parere viabilistico favorevole, la propaganda religiosa, politica, sindacale, è ammessa nelle aree che saranno individuate dal personale comunale in servizio. E' in ogni caso vietato occupare i viali e le aree di accesso principali con qualunque tipo di struttura.

ART. 15

TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta con le modalità previste dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e successive modificazione e dal Regolamento comunale vigente.

Il mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del mese di settembre comporta la decadenza della concessione.

ART. 16

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE O OCCASIONALI

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle organizzate dall'Amministrazione, da comitati o altri soggetti privati aventi come finalità la promozione turistica, culturale e sportiva del territorio.

Su specifica richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolciumi, di giocattoli, di bigiotteria ed oggettistica vari. Il numero dei posteggi può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione.

La richiesta dovrà pervenire 30 gg. prima dell'inizio dello svolgimento della manifestazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere viabilistico favorevole, nonché al consenso degli organizzatori e dell'Amministrazione.

ART. 17

CONCESSIONI TEMPORANEE

1. L'Amministrazione può concedere temporaneamente aree pubbliche esclusivamente:
 - a. Nell'ambito di manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi previa approvazione da parte dell'Amministrazione stessa.
 - b. Nell'ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.
2. Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 21 della L.R. n. 6/2010 ed ai produttori agricoli.
E' possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.
3. Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell'ambito delle quali si colloca.
4. Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate negli allegati al presente regolamento.

ART. 18 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 31/03/1998 n° 114.

ART. 19 TIPOLOGIE DEI MERCATI E DELLE FIERE

In attuazione degli indirizzi previsti dal presente regolamento l'attività mercatale e fieristica su area pubblica viene esercitata nel rispetto delle tipologie indicate negli allegati "A" e "B".

ART. 20 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione e o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento sono decisi dal Comune, sentita la Commissione Comunale consultiva di cui al presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 21 NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Sanità vigenti.

ART. 22 SANZIONI

Per le violazioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche si applicano:

- L'art. 27 della Legge Regionale 6/2010;
- il D. L.vo 114/1998;
- la normativa vigente in materia.

Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente regolamento e allegati, non ricomprese nel comma precedente o le ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento è punito con le sanzioni pari a euro 100,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.P.R. 267/2000, in osservanza dell'art. 6 bis del D.L. 125 del 24 luglio 2008, convertito in Legge n. 133/08.

Nei casi di violazioni di particolare gravità previsti dall'art. 27 comma 2 lettere a), b), c)

della L. R. 6/2010 si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni 7. In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come di seguito indicate:

- 10 giorni di calendario di sospensione alla seconda violazione della medesima disposizione;
- 14 giorni di calendario alla terza violazione della medesima disposizione;
- 20 giorni di calendario alla quarta violazione della medesima disposizione.

Qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione della concessione, per reiterazione specifica, di 20 giorni, verrà dichiarata la decadenza della concessione.

La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione.

Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità previste nell'art. 27 comma 2 lettere a), b), c) della L.R. 6/2010, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati.

In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 5 mercati.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.

ART. 23 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento sul commercio ambulante ed ogni altra disposizione regolamentare o ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Gli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E RIONALI

ART. 1 GIORNI DI SVOLGIMENTO E ORARI DEI MERCATI

Il primo mercato settimanale si svolge tutti i sabati dalle ore 7,30 alle ore 15.30 nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 30 Settembre e dalle ore 8.00 alle ore 15.30 nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Marzo.

Il secondo mercato settimanale si svolge tutti i mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 13.30 nel periodo compreso tra il 1° Aprile e il 30 Settembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Marzo.

Il mercato giornaliero si svolge tutti i giorni da lunedì a sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 nel periodo compreso tra il 1° Aprile al 30 settembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 31 Marzo.

Il mercato della frazione Piccolini si svolge tutti i martedì e tutti i venerdì, seguendo gli orari del secondo mercato settimanale.

ART. 2 ORARIO DI ACCESSO E SGOMBERO

L'accesso al mercato non può avvenire prima di tre ore dall'orario di inizio della vendita.

Entro l'orario di apertura del mercato al pubblico, l'operatore deve aver provveduto a installare il banco e la tenda, esposto la merce e sistemato il veicolo.

Le operazioni di sgombero devono avvenire dalle ore 13.30 alle ore 14.30 nella giornata del mercoledì e dalle 14.30 alle 15.30 nella giornata del sabato.

Lo sgombero totale dell'area occupata deve avvenire il sabato entro le ore 15.30 ed il mercoledì entro le ore 14.00, al fine di consentire l'ingresso dei mezzi di pulizia.

ART. 3 MERCATO STRAORDINARIO

Il mercato svolto con i criteri e le modalità del sabato avrà, comunque, luogo il 24 Dicembre, anche se cadente in Domenica. L'orario sarà il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Qualora la suddetta data coincidesse con un sabato, si svolgerà il normale mercato, che sostituirà a tutti gli effetti la manifestazione del 24 dicembre con orario fino alle 19,00. Nel caso in cui la suddetta data coincidesse con un mercoledì, il mercato si svolgerà con gli operatori di tale mercato che durerà sino alle ore 19,00.

Nel corso dell'anno potranno svolgersi un massimo di sei mercati straordinari.

Il Sindaco, su richiesta delle Associazioni di categoria locali maggiormente rappresentative, può autorizzare lo svolgimento dei mercati del mercoledì e sabato anche quando cadano in giorno festivo.

ART. 4 OBBLIGO DI PRESENZA AL MERCATO

La concessione di occupazione del suolo pubblico, comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nei giorni di svolgimento di mercato. -

Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di quattro mesi in ciascun anno solare (periodo pari a 17 giornate per i mercati settimanali, a 17 giornate per i mercati settimanali della frazione Piccolini ed a 104 giornate per il mercato coperto giornaliero), la concessione viene revocata; viene automaticamente revocata l'autorizzazione corrispondente.

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio di cui al secondo comma del presente articolo, le assenze dovute a: malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato. Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Gli operatori addetti al controllo vieteranno l'utilizzo del posteggio dalla data di accertamento del verificarsi della causa di decadenza.

ART. 5 DIMENSIONI DEI POSTEGGI E SISTEMAZIONE DEI BANCHI DI VENDITA

Nel rispetto da quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento, le dimensioni dei posteggi sono quelle risultanti dall'allegato Sub A aree mercatali.

In considerazione dell'impossibilità di ampliare le dimensioni dei posteggi del mercato del mercoledì e del sabato, chi intende sostituire il veicolo attrezzato per la vendita con altro di dimensioni che non consentano di stazionare nello stallo assegnato, deve preventivamente chiedere una nuova concessione all'ufficio comunale. Quest'ultimo provvederà all'assegnazione solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili.

ART. 6 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione vengono assegnati agli operatori presenti alle operazioni di spunta che sono titolari di autorizzazione ex art. 28 lett. b) D. Lvo. 114/1998 secondo la graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Tale graduatoria, definita "Lista di Spunta", deve essere compilata in maniera distinta per ognuno dei mercati cittadini.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, avendo disponibilità di un idoneo posteggio non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.

In caso di parità di presenze, nella lista di spunta, prevarranno nell'ordine i seguenti criteri: anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese; anzianità anagrafica dell'operatore.

Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta, non partecipi al mercato per un periodo continuativo superiore a 12 mesi dall'ultima presenza accertata l'operatore decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al singolo mercato.

Le operazioni di spunta dovranno terminare tassativamente entro l'orario d'inizio dei mercati.

ART. 7 **OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI OPERATORI**

1. E' fatto obbligo di tenere sul posto ed esporre sempre in modo visibile l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti previsti dalla legge (carta d'esercizio con fotografia dei titolari, dei dipendenti, dei soci e dei coadiuvanti aggiornata e attestazione annuale);
2. Al fine di poter esercitare l'attività è obbligatorio il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in originale, dal 1° marzo 2012.

ART. 8 **CONDOTTA DEI VENDITORI**

Gli operatori dei mercati non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono inoltre vietate grida e schiamazzi. Saranno tollerati riproduttori sonori in uso nei banchi di rivenditori di CD e musicassette sempre che siano contenuti in limiti moderati.

E' vietato qualunque comportamento scorretto nei confronti di altri operatori o utenti.

ART. 9 **IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. I posteggi del mercato riservati agli imprenditori agricoli di cui all'allegato Sub A sono assegnati ai soggetti individuati dal D. Lgs. N.228 del 18/05/2001.
2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli assegnatari, sono utilizzati per il solo giorno dell'effettuazione del mercato, dagli imprenditori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
3. In mancanza di specifiche norme di riferimento, ai predetti operatori si applicano le norme previste per gli altri operatori commerciali.


ALLEGATO SUB A

DIMENSIONI POSTEGGI, MERCATO DEL MERCOLEDI' TOT. POST. 205 + 4 PROD AGR.								
POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni	
	dello stallo	metri		dello stallo	metri		dello stallo	metri
Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati
1	8 X 4	32	53	7 x 4	28	133	6.50 x 4	26
2	7 X 4	28	54	7 x 4	28	134	7 x 4	28
3	8 X 4	32	55	7 x 4	28	135	7 x 4	28
4	7.50 X 4	30	56	7 x 4	28	136	7 x 4	28
5	7.50 X 4	30	57	7 x 4	28	137	7 x 4	28
6	7 X 4	28	60	7 x 4	28	138	7 x 4	28
7	7 X 4	28	61	7 x 4	28	139	7 x 4	28
8	7 X 4	28	64	7 x 4	28	143	7 x 4	28
9	8.50 X 4	34	65	7 x 4	28	144	6.50 x 4	26
10	8.50 X 4	34	68	9 x 4	36	145	7 x 4	28
11	7 x 4	28	69	5 x 4	20	146	7 x 4	28
12	7 x 4	28	72	7 x 4	28	147	7 x 4	28
13	7 x 4	28	73	7 x 4	28	148	7 x 4	28
14	7 x 4	28	76	7 x 4	28	149	7 x 4	28
15	7 x 4	28	77	7 x 4	28	150	7 x 4	28
16	7 x 4	28	80	7 x 4	28	151	7 x 4	28
17	7 x 4	28	81	7 x 4	28	154	7 x 4	28
18	7 x 4	28	84	7 x 4	28	155	6.50 x 4	26
19	7 x 4	28	85	7 x 4	28	156	7 x 4	28
20	7 x 4	28	88	7 x 4	28	157	7 x 4	28
21	7 x 4	28	89	7 x 4	28	158	7 x 4	28
22	7 x 4	28	92	7 x 4	28	159	7 x 4	28
23	7 x 4	28	93	7 x 4	28	160	7 x 4	28
25	7 x 4	28	96	6 x 4.30	25.8	161	7 x 4	28
26	8.25 x 4	33	97	8.40 x 4	33.6	162	7 x 4	28
28	7 x 4	28	100	7 x 4	28	165	7 x 4	28
29	7 x 4	28	101	7 x 4	28	166	7 x 4	28
31	7 x 4	28	104	7 x 4	28	167	6.50 x 4	26
32	7 x 4	28	105	7 x 4	28	168	7 x 4	28
34	7 x 4	28	108	7 x 4	28	169	7 x 4	28
35	8 X 4	32	109	7 x 4	28	170	7 x 4	28
37	8 X 4	32	112	7 x 4	28	171	7 x 4	28
38	8 x 4	32	113	7 x 4	28	172	7 x 4	28
40	8 X 4	32	116	7 x 4	28	173	7 x 4	28
41	7 x 4	28	117	7 x 4	28	174	7 x 4	28
42	7 x 4	28	120	7 x 4	28	177	7 x 4	28
43	7 x 4	28	121	7.30 x 4	29.2	178	7 x 4	28
44	7 x 4	28	124	8 x 4	32	179	7 x 4	28
45	7 x 4	28	125	9 x 4	36	180	6.50 x 4	26
46	7 x 4	28	126	7.40 x 4	29.6	181	7 x 4	28
47	7 x 4	28	127	8 x 4	32	182	7 x 4	28
48	7 x 4	28	129	8 x 4	32	183	7 x 4	28
49	7 x 4	28	130	8 x 4	32	184	7 x 4	28
50	7 x 4	28	131	7.40 x 4	29.6			
51	7 x 4	28	131/bis	3 x 3	9			
52	7 x 4	28	132	7 x 4	28			

DIMENSIONI POSTEGGI, MERCATO DEL MERCOLEDI'					
POSTO	dimensioni dello stallo	metri quadrati	POSTO	dimensioni dello stallo	metri quadrati
Nr.	metri		Nr.	metri	
185	7 x 4	28	236	7 x 5	35
186	7 x 4	28	237	8 x 5	40
187	7 x 4	28	238	9.60 x 6	57.6
190	7 x 4	28	239	9.60 x 6	57.6
191	7 x 4	28	240	9.60 x 5	48
192	7 x 4	28	241	9.60 x 6	57.6
193	6.50 x 4	26	242	9.60 x 6	57.6
194	7 x 4	28	243	9.60 x 6	57.6
195	7 x 4	28	244	9.60x5.50	52.8
196	7 x 4	28	245	9.60x5.60	53.7
197	7 x 4	28	246	9.60 5.50	52.8
198	7 x 4	28	247	9.60 x 5	48
199	7 x 4	28	248	9.60 x 4,80	46.08
200	7 x 4	28	250	9.60 x 6	57.6
203	8 x 4	32	251	9.60 x 6	57.6
204	7 x 4	28	252	9.60 x 6	57.6
205	7 x 4	28	253	9.60 x 5	48
206	7 x 4	28	254	9.60 x 6	57.6
207	6.50 x 4	26	255	9.60 x 5	48
208	7 x 4	28	256	9.60 x 6	57.6
209	8 x 4	32	257	9.60 x 5	48
210	7.40 x 4	29.6	258	9.60 x 5	48
211	7.50 x 4	30	259	9.60 x 5	48
212	7 x 4	28	260	9.60 x 5	48
213	7 x 4	28			
214	7 x 4	28			
217	8 x 4	32	PRODUTTORI AGRICOLI		
218	7 x 4	28	P 1	6 X 3	18
219	7 x 4	28	P 2	7 X 4	28
220	7 x 4	28			
221	7 x 4	28	VIVAISTI		
222	7 x 4	28	P 4	7 X 4	28
223	7 x 4	28	P 5	7 X 4	28
224	7 x 4	28			
225	7 x 4	28			
226	7 x 4	28			
227	7 x 5	35			
228	7 x 5	35			
229	8.50 x 5	42.5			
230	8 x 5	40			
231	7 x 5	35			
232	7 x 5	35			
233	7 x 5	35			
234	7 x 5	35			
235	7 x 5	35			

DIMENSIONI POSTEGGI, MERCATO DEL SABATO TOT. POST. 253 + 5 PROD. AGRICOLI								
POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni	
	dello stallo	metri		dello stallo	metri		dello stallo	metri
Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati
1	8 X 4	32	53	7 x 4	28	99	7 x 4	28
2	7 X 4	28	54	7 x 4	28	100	7 x 4	28
3	8 X 4	32	55	7 x 4	28	101	7 x 4	28
4	7.50 X 4	30	56	7 x 4	28	102	7 x 4	28
5	7.50 X 4	30	57	7 x 4	28	103	7 x 4	28
6	7 X 4	28	58	7 x 4	28	104	7 x 4	28
7	7 X 4	28	59	7 x 4	28	105	7 x 4	28
8	7 X 4	28	60	7 x 4	28	106	7 x 4	28
9	8.50 X 4	34	61	7 x 4	28	107	7 x 4	28
10	8.50 X 4	34	62	7 x 4	28	108	7 x 4	28
11	7 x 4	28	63	7 x 4	28	109	7 x 4	28
12	7 x 4	28	64	7 x 4	28	110	7 x 4	28
13	7 x 4	28	65	7 x 4	28	111	7 x 4	28
14	7 x 4	28	66	7 x 4	28	112	7 x 4	28
15	7 x 4	28	67	7 x 4	28	113	7 x 4	28
16	7 x 4	28	68	9 x 4	36	114	7 x 4	28
17	7 x 4	28	69	5 x 4	20	115	7 x 4	28
18	7 x 4	28	70	7 x 4	28	116	7 x 4	28
19	7 x 4	28	71	7 x 4	28	117	7 x 4	28
20	7 x 4	28	72	7 x 4	28	118	7 x 4	28
21	7 x 4	28	73	7 x 4	28	119	7 x 4	28
22	7 x 4	28	74	7 x 4	28	120	7 x 4	28
23	7 x 4	28	75	7 x 4	28	121	7.30 x 4	29.2
25	7 x 4	28	76	7 x 4	28	122	7 x 4	28
26	8.25 X 4	33	77	7 x 4	28	123	7 x 4	28
28	7 x 4	28	78	7 x 4	28	124	8 x 4	32
29	7 x 4	28	79	7 x 4	28	125	9 x 4	36
31	7 x 4	28	80	7 x 4	28	126	7.40 x 4	29.6
32	7 x 4	28	81	7 x 4	28	127	8 x 4	32
34	7 x 4	28	82	7 x 4	28	129	8 x 4	32
35	8 X 4	32	83	7 x 4	28	130	8 x 4	32
37	8 X 4	32	84	7 x 4	28	131	7.40 x 4	29.6
38	8 x 4	32	85	7 x 4	28	131b	3 x 3	9
40	8 X 4	32	86	7 x 4	28	132	7 x 4	28
41	7 x 4	28	87	7 x 4	28	133	6.50 x 4	26
42	7 x 4	28	88	7 x 4	28	134	7 x 4	28
43	7 x 4	28	89	7 x 4	28	135	7 x 4	28
44	7 x 4	28	90	7 x 4	28	136	7 x 4	28
45	7 x 4	28	91	7 x 4	28	137	7 x 4	28
46	7 x 4	28	92	7 x 4	28	138	7 x 4	28
47	7 x 4	28	93	7 x 4	28	139	7 x 4	28
48	7 x 4	28	94	7 x 4	28	140	7 x 4	28
49	7 x 4	28	95	7 x 4	28			
50	7 x 4	28	96	6 x 4.30	25.8			
51	7 x 4	28	97	8.40 x 4	33.6			
52	7 x 4	28	98	7 x 4	28			

DIMENSIONI POSTEGGI, MERCATO DEL SABATO								
POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni	
	dello stallo	metri		dello stallo	metri		dello stallo	metri
Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati
141	7 x 4	28	187	7 x 4	28	233	7 x 5	35
142	7 x 4	28	188	7 x 4	28	234	7 x 5	35
143	7 x 4	28	189	7 x 4	28	235	7 x 5	35
144	6.50 x 4	26	190	7 x 4	28	236	7 x 5	35
145	7 x 4	28	191	7 x 4	28	237	8 x 5	40
146	7 x 4	28	192	7 x 4	28	238	9.60 x 6	57.6
147	7 x 4	28	193	6.50 x 4	26	239	9.60 x 6	57.6
148	7 x 4	28	194	7 x 4	28	240	9.60 x 5	48
149	7 x 4	28	195	7 x 4	28	241	9.60 x 6	57.6
150	7 x 4	28	196	7 x 4	28	242	9.60 x 6	57.6
151	7 x 4	28	197	7 x 4	28	243	9.60 x 6	57.6
152	7 x 4	28	198	7 x 4	28	244	9.60x5.50	52.8
153	7 x 4	28	199	7 x 4	28	245	9.60x5.60	53.7
154	7 x 4	28	200	7 x 4	28	246	9.60 5,50	52,8
155	6.50 x 4	26	201	7 x 4	28	247	9.60 x 5	48
156	7 x 4	28	202	7 x 4	28	248	9.60 x 4,80	46.08
157	7 x 4	28	203	8 x 4	32	250	9.60 x 6	57.6
158	7 x 4	28	204	7 x 4	28	251	9.60 x 6	57.6
159	7 x 4	28	205	7 x 4	28	252	9.60 x 6	57.6
160	7 x 4	28	206	7 x 4	28	253	9.60 x 5	48
161	7 x 4	28	207	6.50 x 4	26	254	9.60 x 6	57.6
162	7 x 4	28	208	7 x 4	28	255	9.60 x 5	48
163	7 x 4	28	209	8 x 4	32	256	9.60 x 6	57.6
164	7 x 4	28	210	7.40 x 4	29.6	257	9.60 x 5	48
165	7 x 4	28	211	7.50 x 4	30	258	9.60 x 5	48
166	7 x 4	28	212	7 x 4	28	259	9.60 x 5	48
167	6.50 x 4	26	213	7 x 4	28	260	9.60 x 5	48
168	7 x 4	28	214	7 x 4	28			
169	7 x 4	28	215	7 x 4	28			
170	7 x 4	28	216	7 x 4	28	PRODUTTORI AGRICOLI		
171	7 x 4	28	217	8 x 4	32	P 1	6 X 3	18
172	7 x 4	28	218	7 x 4	28	P 2	7 X 4	28
173	7 x 4	28	219	7 x 4	28	P 3	7 X 4	28
174	7 x 4	28	220	7 x 4	28	VIVAISTI		
175	7 x 4	28	221	7 x 4	28	P 4	7 X 4	28
176	7 x 4	28	222	7 x 4	28	P 5	7 X 4	28
177	7 x 4	28	223	7 x 4	28			
178	7 x 4	28	224	7 x 4	28			
179	7 x 4	28	225	7 x 4	28			
180	6.50 x 4	26	226	7 x 4	28			
181	7 x 4	28	227	7 x 5	35			
182	7 x 4	28	228	7 x 5	35			
183	7 x 4	28	229	8.50 x 5	42.5			
184	7 x 4	28	230	8 x 5	40			
185	7 x 4	28	231	7 x 5	35			
186	7 x 4	28	232	7 x 5	35			




- - BRAMANTE
- - VIA

—BRAMANIE


SFORZA

VIALE




POSTEGGI PRODUTTORI AGRICOLI


ALLEGATI N.



AREA MERCATO
FRAZIONE PICCOLINI



MERCATO COPERTO



VIA ROCCA VECCHIA

VIA BUOZZI

PIAZZA S. AMBROGLIO

ALLEGATO B

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE

ART. 1 FIERE CITTADINE

Nel Comune di Vigevano le tre Fiere annuali si svolgono: nei mesi di marzo ed agosto il secondo lunedì del mese; nel mese di ottobre il lunedì successivo alla seconda domenica di ottobre.

ART. 2 AREA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE CITTADINE

Le fiere cittadine si svolgono nelle seguenti aree:

Piazza Calzolaio d'Italia, Viale Manzoni, Via Sacchetti, Via G. Ottone, Via Raffele, Via Bramante, Viale Sforza, Via Berruti.

ART. 3 OPERATORI AMMESSI ALLE FIERE

Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche muniti delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi del D. Lvo. 114/98 ed i produttori agricoli. Ai fini della redazione della graduatoria per la partecipazione alla fiera non sarà attribuita alcuna priorità in funzione del tipo di autorizzazione amministrativa esibita.

ART. 4 GENERI TRATTATI NELLE FIERE

Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti:

1. generi non alimentari
2. generi alimentari
3. somministrazione di alimenti e bevande (per la somministrazione delle bevande si applicano i limiti previsti dall'art. 30 comma 5 D.Lvo. 114/1998).

ART. 5 GENERI DIVERSI AMMESSI NELLE FIERE

E' prevista l'esposizione, con esclusione della vendita, di autovetture, di attrezzature per l'agricoltura ed il giardinaggio e la promozione di servizi vari. Tali attività si svolgeranno in apposita area individuata ed assegnata nei limiti di disponibilità di spazi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 6 FIERE - DOMANDE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Le domande di concessione del posteggio dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o presentate all'ufficio Protocollo del Comune di Vigevano almeno 60 gg.

prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare. Se trasmesse tramite raccomandata, saranno prese in considerazione le domande che perverranno all'ufficio Protocollo entro 7 giorni dalla scadenza, se inviate entro la scadenza stessa.

Può essere presentata una singola domanda per chiedere la partecipazione anche a più fiere nell'arco dell'anno.

Il posteggio nelle fiere può essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.

ART. 7 **FIERE – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di ogni singola fiera sarà formata secondo i seguenti criteri:

1. somma del punteggio di presenza così calcolato:
 - a) anni compresi fra il 1988 e il 1999: maggior numero di presenze maturate alla singola fiera con i criteri previsti dalla Legge 112/1991 (n. 1 punto per ogni presenza dell'operatore. Per presenza in tal caso si intende la presenza dell'operatore alla manifestazione prescindendo dal fatto che vi abbia potuto operare);
 - b) dall'anno 2000 attribuzione di n. 1 punto per aver presentato nei termini previsti la domanda di partecipazione alla singola manifestazione ed essere elencati;
2. nel caso in cui più richiedenti abbiano maturato uguale numero di presenze la graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
3. a parità di punteggio formato dai titoli precedenti, costituirà titolo preferenziale la maggior anzianità anagrafica del richiedente;
4. a parità dei predetti titoli la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della medesima all'ufficio protocollo;
5. i posteggi contraddistinti dai numeri 382 e 383 sono riservati agli operatori che commercializzano animali da appartamento; i posteggi compresi tra i numeri 384 e 386 sono riservati agli operatori che commercializzano sementi, piante e fiori. I posteggi n. 280, 300, 463, sono riservati ai battitori presenti durante le assegnazioni effettuate nei giorni prestabiliti. Tali posteggi, se non saranno occupati dagli aventi diritto verranno assegnati, nella spunta, agli operatori che commercializzano prodotti non alimentari. I posteggi corrispondenti ai numeri da P1 a P7 sono riservati ai produttori agricoli.
6. i criteri di cui all'articolo precedente si applicano anche per la formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.
7. fatti salvi i diritti acquisiti, per la formazione delle singole graduatorie, per l'anno successivo, verranno attribuiti i seguenti punteggi:
8. punti 2 per la presenza effettiva alla fiera dell'anno precedente. Per presenza effettiva si intende l'effettivo esercizio dell'attività in tale manifestazione; verrà comunque considerata presenza effettiva alla fiera, l'assenza giustificata da certificato, per ricovero ospedaliero o morte di un congiunto fino al terzo grado.

I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 7.00 del giorno della fiera verranno assegnati in spunta come di seguito specificato:

1. operatori assenti durante le operazioni di scelta preventiva per l'assegnazione, di cui all'art. successivo;
2. operatori richiedenti esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi seguendo l'ordine di graduatoria;
3. concessionari di posteggio alla fiera di cui trattasi che si sono presentati in ritardo, ovvero dopo le ore 7.00;
4. operatori le cui domande di partecipazione sono spedite fuori termine, sarà considerato titolo prioritario la data di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo;
5. non sono ammessi alle operazioni di spunta gli operatori che non hanno presentato preventivamente istanza di partecipazione alla fiera di cui trattasi.

I posteggi assegnati secondo tali modalità non potranno essere riassegnati nell'eventuale ipotesi di mancata occupazione da parte dell'assegnatario.

ART. 8 FIERE - OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Al fine di effettuare la scelta preventiva del posteggio, gli aventi diritto all'assegnazione verranno invitati, mediante avviso pubblicato sul sito del Comune di Vigevano, a presentarsi presso gli uffici comunali, seguendo la graduatoria formata secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Il richiedente potrà farsi rappresentare da altri, con delega scritta, nella scelta del posteggio, escludendo personale dipendente di questo Comune.

La graduatoria verrà preventivamente pubblicata sul sito del Comune di Vigevano.

ART. 9 FIERE - ORARI DI INGRESSO

L'ingresso all'area della fiera potrà avvenire dalle ore 00.01 alle ore 7.00 previa consegna agli operatori di Polizia Locale preposti, del contrassegno recante il numero del posteggio assegnato.

ART. 10 FIERE - ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura della fiera è fissato alle ore 7.00 e l'orario di chiusura alle ore 19.00.-

ART. 11 FIERE - MODALITA' DELL' OCCUPAZIONE

Le occupazioni di suolo pubblico non potranno eccedere le dimensioni del posteggio occupato e gli ombrelloni, le tende, ecc. dovranno ugualmente rimanere all'interno dell'area assegnata.

All'assegnatario del posteggio è fatto assolutamente divieto di spostarsi ad altro posteggio.

ALLEGATO SUB B

DIMENSIONI POSTEGGI, FIERE

POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni	
	dello stallo	metri		dello stallo	metri		dello stallo	metri
Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati
1	8 X 4	32	53	7 x 4	28	99	7 x 4	28
2	7 X 4	28	54	7 x 4	28	100	7 x 4	28
3	8 X 4	32	55	7 x 4	28	101	7 x 4	28
4	7.50 X 4	30	56	7 x 4	28	102	7 x 4	28
5	7.50 X 4	30	57	7 x 4	28	103	7 x 4	28
6	7 X 4	28	58	7 x 4	28	104	7 x 4	28
7	7 X 4	28	59	7 x 4	28	105	7 x 4	28
8	7 X 4	28	60	7 x 4	28	106	7 x 4	28
9	8.50 X 4	34	61	7 x 4	28	107	7 x 4	28
10	8.50 X 4	34	62	7 x 4	28	108	7 x 4	28
11	7 x 4	28	63	7 x 4	28	109	7 x 4	28
12	7 x 4	28	64	7 x 4	28	110	7 x 4	28
13	7 x 4	28	65	7 x 4	28	111	7 x 4	28
14	7 x 4	28	66	7 x 4	28	112	7 x 4	28
15	7 x 4	28	67	7 x 4	28	113	7 x 4	28
16	7 x 4	28	68	9 x 4	36	114	7 x 4	28
17	7 x 4	28	69	5 x 4	20	115	7 x 4	28
18	7 x 4	28	70	7 x 4	28	116	7 x 4	28
19	7 x 4	28	71	7 x 4	28	117	7 x 4	28
20	7 x 4	28	72	7 x 4	28	118	7 x 4	28
21	7 x 4	28	73	7 x 4	28	119	7 x 4	28
22	7 x 4	28	74	7 x 4	28	120	7 x 4	28
23	7 x 4	28	75	7 x 4	28	121	7.30 x 4	29.2
25	7 x 4	28	76	7 x 4	28	122	7 x 4	28
26	8.25 x 4	33	77	7 x 4	28	123	7 x 4	28
28	7 x 4	28	78	7 x 4	28	124	8 x 4	32
29	7 x 4	28	79	7 x 4	28	125	9 x 4	36
31	7 x 4	28	80	7 x 4	28	126	7.40 x 4	29.6
32	7 x 4	28	81	7 x 4	28	127	8 x 4	32
34	7 x 4	28	82	7 x 4	28	129	8 x 4	32
35	8 X 4	32	83	7 x 4	28	130	8 x 4	32
37	8 X 4	32	84	7 x 4	28	131	7.40 x 4	29.6
38	8 x 4	32	85	7 x 4	28	131b	3 x 3	9
40	8 X 4	32	86	7 x 4	28	132	7 x 4	28
41	7 x 4	28	87	7 x 4	28	133	6.50 x 4	26
42	7 x 4	28	88	7 x 4	28	134	7 x 4	28
43	7 x 4	28	89	7 x 4	28	135	7 x 4	28
44	7 x 4	28	90	7 x 4	28	136	7 x 4	28
45	7 x 4	28	91	7 x 4	28	137	7 x 4	28
46	7 x 4	28	92	7 x 4	28	138	7 x 4	28
47	7 x 4	28	93	7 x 4	28	139	7 x 4	28
48	7 x 4	28	94	7 x 4	28	140	7 x 4	28
49	7 x 4	28	95	7 x 4	28			
50	7 x 4	28	96	6 x 4.30	25.8			
51	7 x 4	28	97	8.40 x 4	33.6			
52	7 x 4	28	98	7 x 4	28			

DIMENSIONI POSTEGGI, FIERE


POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni	
	dello stallo	metri		dello stallo	metri		dello stallo	metri
Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati
141	7 x 4	28	187	7 x 4	28	233	7 x 5	35
142	7 x 4	28	188	7 x 4	28	234	7 x 5	35
143	7 x 4	28	189	7 x 4	28	235	7 x 5	35
144	6.50 x 4	26	190	7 x 4	28	236	7 x 5	35
145	7 x 4	28	191	7 x 4	28	237	8 x 5	40
146	7 x 4	28	192	7 x 4	28	238	9.60 x 6	57.6
147	7 x 4	28	193	6.50 x 4	26	239	9.60 x 6	57.6
148	7 x 4	28	194	7 x 4	28	240	9.60 x 5	48
149	7 x 4	28	195	7 x 4	28	241	9.80 x 5	49
150	7 x 4	28	196	7 x 4	28	242	9.60 x 6	57.6
151	7 x 4	28	197	7 x 4	28	243	9.60 x 6	57.6
152	7 x 4	28	198	7 x 4	28	244	9.60 x 5.5	52.8
153	7 x 4	28	199	7 x 4	28	245	9.60 x 5.6	53.7
154	7 x 4	28	200	7 x 4	28	246	9.6 x 5.50	52.8
155	6.50 x 4	26	201	7 x 4	28	247	9.60 x 5	48
156	7 x 4	28	202	7 x 4	28	248	9.6 x 4,8	38.4
157	7 x 4	28	203	7 x 4	28	250	9.60 x 6	57.6
158	7 x 4	28	204	7 x 4	28	251	9.60 x 6	57.6
159	7 x 4	28	205	7 x 4	28	252	9.60 x 5	48
160	7 x 4	28	206	7 x 4	28	253	9.60 x 5	48
161	7 x 4	28	207	6.50 x 4	26	254	9.60 x 6	57.6
162	7 x 4	28	208	7 x 4	28	255	9.60 x 5	48
163	7 x 4	28	209	8 x 4	32	256	9.60 x 6	57.6
164	7 x 4	28	210	7.40 x 4	29.6	257	9.60 x 5	48
165	7 x 4	28	211	7.50 x 4	30	258	9.60 x 5	48
166	7 x 4	28	212	7 x 4	28	259	9.60 x 5	48
167	6.50 x 4	26	213	7 x 4	28	260	9.60 x 5	48
168	7 x 4	28	214	7 x 4	28	261	2 x 1	2
169	7 x 4	28	215	7 x 4	28	262	2 x 1	2
170	7 x 4	28	216	7 x 4	28	263	7 x 4	28
171	7 x 4	28	217	8 x 4	32	264	7 x 4	28
172	7 x 4	28	218	7 x 4	28	265	7 x 4	28
173	7 x 4	28	219	7 x 4	28	266	7 x 4	28
174	7 x 4	28	220	7 x 4	28	267	7 x 4	28
175	7 x 4	28	221	7 x 4	28	268	7 x 4	28
176	7 x 4	28	222	7 x 4	28	269	7 x 4	28
177	7 x 4	28	223	7 x 4	28	270	7 x 4	28
178	7 x 4	28	224	7 x 4	28	271	7 x 4	28
179	7 x 4	28	225	7 x 4	28	272	7 x 4	28
180	6.50 x 4	26	226	7 x 4	28	273	7 x 4	28
181	7 x 4	28	227	7 x 5	35	274	7 x 4	28
182	7 x 4	28	228	7 x 5	35	275	7 x 4	28
183	7 x 4	28	229	8.50 x 5	42.5	276	7 x 4	28
184	7 x 4	28	230	8 x 5	40	277	7 x 4	28
185	7 x 4	28	231	7 x 5	35	278	7 x 4	28
186	7 x 4	28	232	7 x 5	35	279	7 x 4	28

DIMENSIONI POSTEGGI, FIERE

POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni	
	dello stallo	metri		dello stallo	metri		dello stallo	metri
Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati
280	7 x 4	28	325	7 x 4	28	368	7 x 4	28
281	7 x 4	28	326	7 x 4	28	369	7 x 4	28
282	7 x 4	28	327	7 x 4	28	370	7 x 4	28
283	7 x 4	28	328	7 x 4	28	371	7 x 4	28
284	7 x 4	28	329	7 x 4	28	372	7 x 4	28
285	7 x 4	28	330	7 x 4	28	373	7 x 4	28
286	7 x 4	28	331	7 x 4	28	374	7 x 4	28
287	7 x 4	28	332	4 x 4	16	375	6,50 x 4	26
288	7 x 4	28	333	4 x 4	16	376	4 x 1	4
289	7 x 4	28	334	4 x 4	16	377	11 x 6	66
290	7 x 4	28	335	4 x 4	16	378	11 x 6	66
291	7 x 4	28	336	4 x 4	16	379	11 x 6	66
292	6,45 x 4	25	337	4 x 4	16	380	11 x 6	66
293	6,45 x 4	25	338	4 x 4	16	381	11 x 6	66
294	7 x 4	28	339	4 x 4	16	382	11 x 6	66
295	7 x 4	28	340	4 x 4	16	383	11 x 6	66
296	7 x 4	28	341	4 x 4	16	384	11 x 6	66
297	7 x 4	28	342	4 x 4	16	385	11 x 6	66
298	7 x 4	28	343	4 x 4	16	386	11 x 6	66
299	6 x 4	24	344	4 x 4	16	387	11 x 6	66
300	7 x 4	28	345	4 x 4	16	388	11 x 6	66
303	3 x 1,70	5,1	346	4 x 4	16	389	6,50 x 4	26
304	3 x 1,70	5,1	347	4 x 4	16	390	5 x 4	20
305	3 x 1,70	5,1	348	4 x 4	16	391	5 x 4	20
306	3 x 1,70	5,1	349	4 x 4	16	392	8 x 4	32
307	3 x 1,70	5,1	350	4 x 4	16	393	6 x 4	24
308	3 x 1,70	5,1	351	7 x 4	28	394	7 x 4	28
309	4 x 4	16	352	7 x 4	28	395	7 x 4	28
310	4 x 4	16	353	7 x 4	28	396	7 x 4	28
311	7 x 4	28	354	7 x 4	28	397	7 x 4	28
312	7 x 4	28	355	8 x 4	32	398	7 x 4	28
313	7 x 4	28	356	7 x 4	28	399	7 x 4	28
314	7 x 4	28	357	7 x 4	28	400	3 x 1,70	5,1
315	7 x 4	28	358	7 x 4	28	401	3 x 1,70	5,1
316	7 x 4	28	359	7 x 4	28	402	3 x 1,70	5,1
317	7 x 4	28	360	7 x 4	28	403	3 x 1,70	5,1
318	7 x 4	28	361	7 x 4	28	404	3 x 4	12
319	7 x 4	28	362	7 x 4	28	405	3 x 1,70	5,1
320	7 x 4	28	363	7 x 4	28	406	3 x 1,70	5,1
321	7 x 4	28	364	7 x 4	28	407	3 x 1,70	5,1
322	7 x 4	28	365	7 x 4	28	408	3 x 1,70	5,1
323	7 x 4	28	366	7 x 4	28	409	3 x 1,70	5,1
324	7 x 4	28	367	7 x 4	28	410	3 x 1,70	5,1

DIMENSIONI POSTEGGI, FIERE

POSTO	dimensioni		POSTO	dimensioni			
	dello stallo	metri		dello stallo	metri		
Nr.	metri	quadrati	Nr.	metri	quadrati		
411	3 x 1,70	5,1	456	7 x 4	28		
412	3 x 1,70	5,1	457	7 x 4	28		
413	3 x 1,70	5,1	458	7 x 4	28		
414	3 x 1,70	5,1	459	7 x 4	28		
415	3 x 1,70	5,1	460	7 x 4	28		
416	3 x 1,70	5,1	461	7 x 4	28		
417	3 x 1,70	5,1	462	7 x 4	28		
418	3 x 1,70	5,1	463	7 x 4	28		
419	3 x 1,70	5,1	464	7 x 4	28		
420	3 x 1,70	5,1	465	7 x 4	28		
421	3 x 1,70	5,1	466	7 x 4	28		
422	3 x 1,70	5,1	467	7 x 4	28		
423	3 x 1,70	5,1	468	7 x 4	28		
424	3 x 1,70	5,1	469	7 x 4	28		
425	7 x 4	28	470	8 x 4	32		
426	6 x 4	24	471	10 x 5	50		
427	7 x 4	28	472	10 x 5	50		
428	7 x 4	28	473	10 x 5	50		
429	7 x 4	28	474	10 x 5	50		
430	7 x 4	28	475	10 x 5	50		
431	7 x 4	28	476	10 x 5	50		
432	7 x 4	28	477	10 x 5	50		
433	6 x 4	24	478	10 x 5	50		
434	7 x 4	28	479	10 x 5	50		
435	7 x 4	28	480	10 x 5	50		
436	7 x 4	28	481	10 x 5	50		
437	7 x 4	28	482	10 x 5	50		
438	7 x 4	28	483	10 x 5	50		
439	7 x 4	28	484	10 x 5	50		
440	7 x 4	28	485	10 x 5	50		
441	7 x 4	28	486	10 x 5	50		
442	7 x 4	28	487	10 x 5	50		
443	7 x 4	28	488	10 x 5	50		
444	7 x 4	28	489	10 x 5	50		
445	7 x 4	28	490	10 x 5	50		
446	6 x 4	24	491	10 x 5	50		
447	7 x 4	28					
448	7 x 4	28	PRODUTTORI AGRICOLI				
449	7 x 4	28	P 1	8 x 4	32		
450	7 x 4	28	P 2	2 x 2	4		
451	6 x 4	24	P 3	4 x 6	24		
452	7 x 4	28	P 4	2 x 2	4		
453	7 x 4	28	P 5	2 x 4	8		
454	7 x 4	28	P 6	2 X 3	6		
455	7 x 4	28	P 7	2 x 2	4		



ALLEGATO C

AREE DI DIVIETO E LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 1 AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora, trascorsa la quale il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza superiore a m. 500.

Tale forma di commercio non può esercitarsi nelle seguenti aree:

1. Zona delimitata dalle seguenti vie (alle quali è esteso il divieto):

Corso Cavour,
Via Naviglio Sforzesco,
Via Decembrio,
Via Rocca Vecchia,
Corso Pavia (da via Cairoli alla rotatoria) ,
Via del Carmine,
Via dei Mulini,
Corso della Repubblica,
Corso Anita Garibaldi,
Corso Giuseppe Garibaldi,
Via Buozzi,
Via Marazzani,
Via Marconi,
Piazza Volta,
Corso Torino (da piazza Volta all'intersezione con Viale dei Mille),
Via Pompei,
Corso Genova (da Piazza Volta all'intersezione con Corso Brodolini),
Corso Brodolini,
Corso Di Vittorio,
Corso Argentina,
Via Santa Maria.
Via de Amicis (intera via).

Il divieto è, inoltre, esteso, limitatamente alle giornate ed agli orari di svolgimento dei mercati, a:

Viale Sforza,
Via Berruti,
Via Bramante,
Via Raffele,
Via Sacchetti,
Piazza Calzolaio d'Italia,
Via G. Ottone,
Via Garbarini,
Via Ferrari,

Via C. Ottone,
Via Vandone,

E' inoltre vietato il commercio in forma itinerante:

1. nell'intero centro abitato delle frazioni nelle giornate e limitatamente agli orari in cui si svolgono i mercati nelle frazioni stesse.
2. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo la ex strada statale 494, ad eccezione dei tratti compresi in Viale Industria dal n. civico 10 al n. 12 e in Viale Agricoltura dal n. 53 al n. 55.

L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e, limitatamente all'attività di somministrazione, dalle ore 7.00 alle ore 24.00. La merce deve essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di somministrazione connessa ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero. Tale attività dovrà essere svolta in un'area limitrofa alla manifestazione e dovrà, comunque, essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Durante lo svolgimento del mercato e delle fiere è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro del mercato o fiera.

In occasione delle festività dell'8 marzo e della commemorazione dei defunti è vietata la commercializzazione in forma itinerante di fiori.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo a) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante e al domicilio del consumatore nella giornata di assegnazione del posteggio.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo b) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'art. 19 del D. Lvo. 114/1998 in materia di vendita a domicilio.

ALLEGATO D

REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE SAGRE

ART. 1 LOCALIZZAZIONE DELLE SAGRE

In occasione delle Sagre e delle tradizionali feste rionali, può essere autorizzata la posa di banchi di vendita nel numero massimo indicato dal presente regolamento limitatamente al giorno della festa, a quello precedente e a quello successivo, con eccezione della Sagra di Natale in Via Roma (che si svolge dall'ultima domenica di novembre alla domenica successiva all'Epifania).

In caso di richieste eccedenti il numero consentito, di cui al successivo art. 2, si seguirà il seguente criterio di graduatoria: - 1 punto per ogni anno di presenza effettiva alla sagra.
Le domande di partecipazione alle sagre dovranno pervenire al Comune 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

Nelle sagre è ammessa la vendita dei seguenti prodotti: giocattoli, libri, dolciumi, caldarroste, bigiotteria.

Le aree del territorio comunale in cui si svolgono le tradizionali sagre sono le seguenti:

1	BRUGHIERA	Festa di Cristo Re, Viale Lombardia spazio antistante l'omonima chiesa.
2	CARMINE	Festa della Madonna del Carmine, via del Carmine e Via Riberia
3	CASCAME	Festa di S.S. Maria Bambina, Via Matteotti e piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe
4	CAVALLINO	Festa dell'Addolorata, via Madonna 7 Dolori antistante l'omonima chiesa
5	MADONNA DELLA NEVE	Festa dell'omonimo quartiere, via De Amicis nello spazio antistante la chiesa
6	MADONNA PELLEGRINA	Via Monti spazio antistante la chiesa
7	SAN BERNARDO	Corso Garibaldi spazio antistante la chiesa
8	SANTA RITA	Via Berruti spazio antistante la chiesa
9	SFORZESCA	Corso Pavia frazione Sforzesca spazio antistante la chiesa
10	SAGRA DI NATALE	Via Roma
11	SAGRA DI CARNEVALE	Via Roma
12	CARNEVALE SFORZESCA	Piazzale Ludovico Sforza

ART. 2 DIMENSIONI DELLE SAGRE

BEATO MATTEO (Via Piemonte)	13 Banchi
BRUGHIERA	5 Banchi
CARMINE	5 Banchi
CASCAME	8 Banchi
CAVALLINO	10 Banchi
MADONNA DELLA NEVE	3 Banchi
MADONNA PELLEGRINA	3 Banchi
SAN BERNARDO	3 Banchi
SANTA RITA	10 Banchi

SFORZESCA SS MARIA ELISABETTA	4 Banchi
SAGRA DI NATALE VIA ROMA (dall'ultima domenica di novembre alla domenica successiva all'Epifania)	3 Banchi
SAGRA DI CARNEVALE VIA ROMA	10 Banchi
SAGRA DI CARNEVALE SFORZESCA	5 Banchi

L'occupazione di suolo pubblico è subordinata al parere del Comando di Polizia Locale e potrà non concedersi in caso di altre manifestazioni autorizzate dall'amministrazione.